



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 190 dei 15/06/2016 - 20/07/2016 Udienza pubblica del 04/05/2016
Massima n. 1:	<p>Titolo: Sanità pubblica - Controlli per la verifica delle spese sanitarie concesse in regime di esenzione - Attività di controllo effettuata dal Comando Carabinieri per la tutela della salute-Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento presso gli uffici dell'Assessorato alla sanità della Provincia di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Provincia di Bolzano - Controllo esercitato in virtù di poteri di vigilanza attribuiti al Ministero della salute e non nell'ambito di una azione di polizia giudiziaria volta all'accertamento di illeciti penali - Lesione delle prerogative della Provincia ricorrente - Dichiarazione di non spettanza allo Stato, e per esso al Comando Carabinieri per la tutela della salute-Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento, della competenza contestata - Annullamento dell'atto impugnato.</p> <p>Testo: Viene annullato il verbale del Comando Carabinieri per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento del 23 febbraio 2015 in quanto non spettante allo Stato e, per esso, al Comando, effettuare controlli presso l'Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano per la verifica delle spese sanitarie concesse in regime di esenzione, risultanti dal verbale dello stesso. L'accertamento compiuto dal NAS ha avuto ad oggetto un'attività di carattere amministrativo, volta alla verifica delle complessive spese sanitarie relative alle prestazioni in regime di esenzione e non di polizia giudiziaria volta all'accertamento di illeciti penali. Tale attività rientra nella specifica ed esclusiva competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia di igiene e sanità, secondo quanto previsto dagli artt. 4, primo comma, num. 7), 9, primo comma, num. 10) e 16, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, dall'art. 15 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol n. 6 del 1980, e dall'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992. Pertanto, l'iniziativa del Comando Carabinieri eccede le prerogative dello Stato in quanto non rientra nell'ambito della funzione istituzionale dell'Arma dei Carabinieri di sicurezza pubblica e di prevenzione dei reati, ma integra una</p>



	verifica di natura amministrativa riservata alla competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Verbale 23/02/2015 Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975 n. 474 art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975 n. 474 art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 267 art. 1 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

